

Codice A1601A

D.D. 3 maggio 2017, n. 182

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Ampliamento mulattiera esistente nel vallone del Roc da Varda a Capelle, Piano Manutenzione Ordinaria 2014 -2019, Interventi VV004". Proponente: Unione Montana Valli Orco e Soana. Comune: Noasca (TO). Valutazione di Incidenza rispetto SIC/ZPS IT 1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso". Parere negativo.

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 07 febbraio 2017 è pervenuta l'istanza (prot. n. 3450/A16.000) dall' Unione Montana Valli Orco e Soana per la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, del progetto di ampliamento della mulattiera esistente nel vallone del Roc da Varda a Capelle, Piano Manutenzione Ordinaria 2014 -2019, Interventi VV004;

l'area di intervento ricade all'interno del SIC/ZPS IT 1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" per la tutela delle specie di uccelli selvatici e dei loro ambienti naturali, nonché all'interno Parco Nazionale del Gran Paradiso;

l'istanza di valutazione di incidenza è pervenuta a seguito della verifica di assoggettabilità svoltasi nel 2015 (nostra nota prot. n. 20921/A16.19.0 del 2/7/2015);

in data 06/04/2017, nostro prot. n. 8495/A16.01A, è pervenuto il contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte, Struttura Semplice Ambiente e Natura;

il progetto si prefigge di adeguare l'attuale mulattiera che collega le borgate del Vallone del Roc dalla Borgata Varda alla Borgata Cappelle, al fine di renderla funzionale al passaggio di piccoli mezzi meccanici da utilizzare nei lavori di ristrutturazione e manutenzione delle abitazioni ancora esistenti, per valorizzare le borgate e sponsorizzare un ritorno alla fruibilità dei luoghi da tempo in stato di abbandono;

l'intervento consiste nell'ampliamento del tracciato esistente, con adeguati scavi e riporti, sino ad una larghezza utile di 2 m, con contestuale regolarizzazione del fondo, partendo da Varda, dove si attesta la nuova strada proveniente da Balmarossa e recentemente ultimata. Rispetto al percorso attuale, sono previsti tre tratti in variante: presso Mola per by-passare le case della frazione (circa 50 m, con la demolizione di un fabbricato), tra Mola e Maison (circa 280 m) per una maggiore sicurezza del transito e per evitare un tratto di pendenza eccessiva, tra Maison e Varda (100 m circa) al fine di non rovinare i muri esistenti della mulattiera, passando su prato immediatamente a valle della mulattiera stessa. Nel complesso, circa un terzo del tratto oggetto di intervento, che ha uno sviluppo di circa 1,3 km, verrà realizzato *ex novo*. Lungo il tracciato sono previsti nuovi muretti a secco (circa 100 m) o il rifacimento di quelli esistenti (circa 360 m) a sostegno delle scarpate di monte o del piano viabile, nonché piccoli guadi rivestiti in pietrame con canaletta trasversale in legno in corrispondenza dell'attraversamento di impluvi secondari. La localizzazione di eventuali aree di deposito di mezzi e materiali viene rimandata ad una fase successiva, mentre la durata dei lavori, eseguiti con l'impiego di un piccolo escavatore e di un autocarro, viene stimata dal proponente in 120 giorni;

il SIC/ZPS IT 1201000 interessato dal progetto corrisponde all'area del Parco Nazionale del Gran Paradiso. All'interno di questa vasta area protetta sono rappresentati molti habitat compresi nell'Allegato I dalla Direttiva Habitat 92/43/CE, di cui alcuni prioritari, con presenza di diverse specie floristiche comprese in Allegato II di tale Direttiva "Habitat", sia briofite che angiosperme e tra quelle in Allegato IV si ricorda *Aquilegia alpina*; numerose sono le specie faunistiche inserite nell'Allegato II e IV della Direttiva Habitat e altrettanto quelle di uccelli presenti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE;

gli habitat inclusi nell'Allegato I della Direttiva Habitat interferiti da quanto in progetto risultano essere 6520 – “Praterie montane da fieno”, 9420 – “Foreste alpine a *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*”, 8220 – “Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica” e 8230 – “Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*”;

non è stata effettuata alcuna caratterizzazione floristica e/o strutturale degli ambienti interferiti, sia per quanto attiene quelli forestali, che per quanto riguarda gli habitat di prateria;

l'habitat maggiormente interferito 6520 – “Praterie montane da fieno”, tra Maison e Mola (tratto in variante realizzato *ex novo*) e tra Mola e Cappelle, presenta uno stato di conservazione a livello nazionale nella regione biogeografica alpina "cattivo" con trend in peggioramento, per cui sarebbe stato necessario un approfondimento per definirne il grado di incidenza delle opere e/o il potenziale miglioramento a seguito di un ritorno alla fruibilità di tali luoghi con l'apertura della nuova strada;

non è stato effettuato nessun approfondimento circa la possibile presenza di comunità di megaforie mesoigrofile (eventualmente riferibili all'habitat incluso nell'Allegato I della D.H. 6430 – “*Praterie umide di bordo ad alte erbe*”) nei piccoli impluvi attraversati dalla mulattiera tra Maison e Mola, oggetto, secondo gli elaborati progettuali, di interventi di sistemazione "con riposizionamento dei massi" a monte e a valle del tracciato;

per quanto il taglio piante previsto sia modesto, non è stata effettuata alcuna verifica che questo non riguardi individui di particolare interesse per dimensioni, rarità o valore testimoniale o con caratteristiche di “alberi habitat”;

il cronoprogramma abbozzato non prevede la necessità di periodi di fermo biologico dei lavori al fine di ridurre il disturbo su specie animali tutelate dalle Direttive “Uccelli” ed “Habitat” potenzialmente presenti nell'area interessata dal progetto;

non è stata effettuata alcuna valutazione in merito alla problematica relativa alla possibile diffusione ed insediamento, nelle aree interessate dai lavori o ad esse adiacenti, di entità della flora alloctona che sono favoriti dai movimenti terra e dall'apertura di nuova viabilità, considerando anche che lungo il tracciato della strada appena realizzata per collegare la frazione Varda a Balmarossa sono state rilevate diverse specie incluse negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 23-2975 del 29/02/2016;

sarebbe stato, inoltre, necessario valutare gli impatti cumulativi con gli interventi legati alla ristrutturazione delle borgate a monte, che comporteranno inevitabilmente una cantieristica con tutte le sue possibili incidenze;

la necessità di tale tracciato al fine di rendere più agevole l'accesso alla vasca dell'acquedotto presso Maison non è stato giustificato da una descrizione puntuale dell'attuale accessibilità per dimostrare col nuovo progetto una riduzione dell'incidenza di tali attività, e, peraltro, si osserva che la vasca citata non è stata nemmeno localizzata nelle planimetrie allegate al progetto;

pertanto la relazione per la valutazione di incidenza presentata dal proponente appare lacunosa e non permette un'esaustiva valutazione degli impatti di quanto in progetto su specie ed habitat per i quali è stato istituito il Sito della Rete Natura 2000;

inoltre, con la nota del 2015 si segnalava di verificare la compatibilità del progetto con le norme di pianificazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, di cui nella documentazione non c'è alcun approfondimento, e con quanto disposto dalla l.r. 32/82, art. 11: per quanto nell'introduzione della relazione di incidenza si dica che è stata analizzata la compatibilità con tale norma, non si trova alcun riscontro nelle pagine successive;

pertanto, visto in particolar modo che

- l'habitat maggiormente interferito 6520 – “Praterie montane da fieno”, tra Maison e Mola (tratto in variante realizzato *ex novo*) e tra Mola e Cappelle, presenta uno stato di conservazione a livello nazionale nella regione biogeografica alpina "cattivo" con trend in peggioramento,

- che sussiste il rischio di diffusione di specie vegetali esotiche invasive in contrasto con i disposti dell'art. 3, comma 1 lettera p) delle "Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte",
- l'intervento proposto non ha finalità di miglioramento o mantenimento dell'attuale stato di conservazione degli habitat presenti nell'area interessata dal progetto che sarebbero tra le attività da promuovere secondo i disposti dell'art. 5, comma 1, lettera f) delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte",
- non esiste, allo stato attuale, un progetto concreto di ristrutturazione delle borgate a monte e non è stato valutato il cumulo di impatti dei relativi cantieri,
- non è stato fornito alcun elemento che possa dimostrare il minore impatto dell'utilizzo del tracciato in progetto per accedere alla vasca dell'acquedotto di Maison rispetto alle soluzioni/modalità attuali,
- non sono state ipotizzate alternative progettuali volte a ridurre i possibili impatti delle opere, così come previsto dall'Allegato C della l.r. 19/2009,

si ritiene il progetto proposto non compatibile con le "Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte" e con i motivi di istituzione del SIC/ZPS IT 1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso";

con nota del 05/04/2017, ns. prot. n. 8446/A16.01.A, è stata inviata al proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, data che interrompe i termini del procedimento;

nel termine dei dieci giorni successivi, non è pervenuta alcun documento di osservazioni da parte dell'Unione Montana Valli Orco e Soana;

con nota del 05/4/2017, prot. n. 1154/217, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha negato l'autorizzazione ad eseguire lavori all'interno del PNGP relativi alla "Realizzazione di una pista, su tracciato dell'esistente sentiero, di collegamento tra la fraz. Varda e la fraz. Cappelle in comune di Noasca";

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

vista la DGR n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con DGR. n. 22-368 del 29/09/2014, DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016, consultabile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>;

vista la D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016, "Aggiornamento degli elenchi approvati con D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese.", consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 09 febbraio 2017 prot. n. 3691/A16.01.A, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 26/01/2017, che indica come termine di conclusione del procedimento il 07/04/2017 e l'interruzione dello stesso in data 05/4/2017 con l'invio dei motivi ostativi;

visto che dal 15/04/2017 sono decorsi nuovamente i tempi di conclusione del procedimento pari a 60 giorni, ai sensi dell'art. 10bis, l. 241/90;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio negativo di valutazione di incidenza del progetto "Ampliamento mulattiera esistente nel vallone del Roc da Varda a Capelle, Piano Manutenzione Ordinaria 2014 –2019, Interventi VV004", proposto da Unione Montana Valli Orco e Soana, in comune di Noasca (TO), ricadente nel SIC/ZPS IT 1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso", ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. .

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI